

## LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI DICEMBRE

### IN PRIMO PIANO

#### PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FISCO-LAVORO

È stata pubblicata, nella [Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Entrano in vigore le disposizioni introdotte durante la discussione parlamentare. Dalla stretta sull'IMU per le prime case all'estensione a 180 giorni, anziché 150, del termine di versamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, fino alla proroga del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata. Dall'impugnabilità degli estratti di ruolo alle limitazioni di presentare ricorso in caso di ruolo o cartelle di pagamento per le quali si riscontrano difetti di notifica. Dall'obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale alle novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entrano in vigore anche nuove cause di sospensione dell'attività imprenditoriale. In particolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento di sospensione:

- quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando riscontra lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
- a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008. Alle 12 ipotesi contenute nell'allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis "Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto", con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro (Allegato I).

Con la legge di conversione, inoltre, viene specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione. Infine, viene chiarito che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile, pari 4.931,29 euro annui



## RIFORMA PROCESSO CIVILE: IN GAZZETTA LA LEGGE DELEGA

Publicata in [Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021](#) la [Legge 26 novembre 2021 n. 206](#): "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 44 commi, entra in vigore in data 24 dicembre 2021 e delega il Governo ad adottare, entro un anno da tale data, i decreti legislativi per semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le novità più importanti la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per le controversie individuali di lavoro, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato e, se le parti lo ritengono, anche dai rispettivi Consulenti del Lavoro.

- ❖ [\*Rifinanziato assegno di ricollocazione disabili\*](#)
- ❖ [\*Al via il Fondo impresa femminile\*](#)
- ❖ [\*Prodotti da riciclo e riuso, disposizioni sul credito d'imposta\*](#)
- ❖ [\*Bonus farmacie in Gazzetta le disposizioni attuative\*](#)
- ❖ [\*Publicato il decreto-legge 209/2021\*](#)
- ❖ [\*Convertito in legge il decreto capienze\*](#)
- ❖ [\*Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»\*](#)



## MASSIMALE CONTRIBUTIVO ERRATO, SANZIONI RIDOTTE

Con il [messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021](#) l'**Inps** definisce le modalità di regolarizzazione in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In particolare, in caso di errata applicazione del massimale contributivo per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo e regime sanzionatorio, è applicabile la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali ai sensi della legge n. 388/2020, sempre che si sia provveduto al versamento integrale dei contributi dovuti. Tale riduzione dovrà decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996. Le strutture territoriali procederanno alla definizione delle contestazioni pervenute effettuando d'ufficio la rideterminazione delle sanzioni. Nel messaggio si precisa, infine, che ove il pagamento dell'importo della contribuzione dovuta sull'imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida venga effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida.

- ❖ [Differimento termini cassa integrazione Covid: istruzioni operative](#)
- ❖ [Nuova struttura dell'elemento "preavviso" del flusso UniEmens](#)
- ❖ [Fondo solidarietà settore aereo e aeroportuale: autocertificazione al 28 febbraio 2022](#)
- ❖ [NASpl e risoluzione consensuale: le regole](#)
- ❖ [Congedo parentale Covid-19 per figli in quarantena o DAD](#)
- ❖ [Al via domande di congedo per figli in quarantena o DAD](#)
- ❖ [GreenPass50+ utilizzabile anche da piccole aziende](#)

- ❖ Opzione donna: chiarimenti in caso di riscatto
- ❖ TFR dipendenti pubblici: nuova procedura per l'acquisizione dei dati
- ❖ Errata corrige circolare n. 185 del 14 dicembre 2021
- ❖ Agricoli, ricalcolo contributi e premi ad aziende escluse
- ❖ Reddito di libertà: chiarimenti su istanze non accolte
- ❖ Riduzione contributiva 2021 in edilizia
- ❖ Esonero contributivo imprese agricole e pesca: differimento termini
- ❖ Inps: nuovo elemento del flusso UniEmens



## **DISPARITÀ UOMO-DONNA. INDIVIDUATI I SETTORI PER L'ANNO 2022**

---

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha emanato il [Decreto interministeriale n. 402 del 17 dicembre 2021](#) che individua, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

Le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano: membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale; ingegneri, architetti e professioni assimilate; operai di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende; sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate; artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.



## **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE. NUOVI CHIARIMENTI**

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, con [circolare n. 4 del 9 dicembre 2021](#), ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008. Il nuovo testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell'unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

- impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall'Allegato I del medesimo TUSL (anch'esso riscritto).

Relativamente a quest'ultimo aspetto l'Agenzia ha ritenuto adesso opportuno puntualizzare - per ciascuna delle tredici fattispecie elencate nell'Allegato 1 del TUSL - quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l'adozione del provvedimento cautelare.

La prima violazione riportata dalla circolare è la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). L'obbligo di elaborare il DVR è prescritto dall'art. 29 del TUSL, che prevede che il documento sia custodito presso l'unità per cui è stata effettuata la valutazione dei rischi; in mancanza di tale documento, la sospensione scatta immediatamente. Anche la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, in violazione dell'articolo 46 comma 2 del TUSL, comporta la sospensione, revocabile quando l'azienda presenterà detto documento. Il personale ispettivo può adottare il provvedimento cautelare della sospensione anche nel caso in cui l'azienda non esibisca la documentazione che attesta la partecipazione obbligatoria dei lavoratori sia ai corsi di formazione sia all'addestramento.

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022: DISPONIBILI LE BASI DI CALCOLO

Disponibile a partire dal 9 dicembre su [www.inail.it](http://www.inail.it), nella sezione "Fascicolo Aziende-Visualizza Comunicazioni", il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l'autoliquidazione 2021/2022. A renderlo noto è l'**Inail** con l'[istruzione operativa del 7 dicembre 2021](#) con la quale ricorda che possono accedere al servizio i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione e gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente. L'Istituto comunica poi che i servizi on line "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono già disponibili dal 6 dicembre 2021 nei Servizi Online del sito Inail. Dal 22 dicembre 2021, inoltre, disponibile il servizio on line "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Nel documento, infine, le istruzioni in merito all'autoliquidazione per le ditte cessate, a seguito del rilascio della nuova funzionalità a far data dal 1° luglio 2021, che ha modificato la procedura centralizzata dell'autoliquidazione annuale per tenere conto delle diverse ipotesi che si possono presentare.

- ❖ *Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2021*
- ❖ *Bando ISI 2021*



## COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, ISTANZE DI RIESAME TRAMITE IL CANALE CIVIS

Con la [risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021](#), l'**Agenzia delle Entrate** fornisce precisazioni in relazione al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate tramite il canale Civis che consente di chiedere chiarimenti e il riesame della posizione, segnalando le ragioni per cui si ritiene il pagamento non dovuto.

L'Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell'istanza di riesame, sotto il profilo dell'applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro successivamente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione. Se la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue. Se la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

- ❖ Contributo a fondo perduto start up riconosciuto al 100%
- ❖ Biglietterie automatizzate: più tempo per certificare l'idoneità
- ❖ Chiarimenti sulla vendita di quote con clausola earn-out
- ❖ Commissione per istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale: codici tributo
- ❖ Modalità per il riversamento acconto IVA

- ❖ Cfp perequativo, istituti i codici tributo
- ❖ Non imponibilità IVA navi da diporto, nuovi soggetti per l'invio telematico
- ❖ Pubblicità per associazioni sportive: pronto il codice tributo
- ❖ Credito d'imposta ACE: nuovo codice tributo
- ❖ Bonus tessile e moda: pronto il codice tributo
- ❖ Ridenominato il codice tributo per la commissione per trasformazione di attività per imposte anticipate in credito
- ❖ Decreto Energia i chiarimenti dall'Agenzia



## REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE LIMITATO ALLE PERSONE FISICHE

Con la risposta all'[interpello n. 822 del 17 dicembre 2021](#), l'**Agenzia delle Entrate** precisa che una S.r.l. tra i cui soci vi è anche una società semplice non può esercitare l'adesione al regime della trasparenza fiscale, altrimenti gli utili prodotti dalla S.r.l.\_\_\_\_7 sarebbero fiscalmente irrilevanti, mentre, per legge, gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono, dunque, tassati) in capo ai rispettivi soci.

L'Agenzia ritiene che non si possa aderire al regime della trasparenza fiscale, in quanto, anzitutto, il dato testuale dell'articolo 116 Tuir espressamente richiede che la compagine sociale delle S.r.l.\_\_\_\_7 a ristretta base proprietaria sia "composta esclusivamente da persone fisiche". Inoltre, l'opzione per la trasparenza comporta l'imputazione dei redditi della società trasparente direttamente ai soci, con la conseguenza che gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell'opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza. Dunque, ove si consentisse a una S.r.l. di cui è socia anche una società semplice l'adesione al regime della trasparenza fiscale, gli utili prodotti dalla stessa istante ricadrebbero nella suesposta irrilevanza fiscale, il che sarebbe in contrasto con le finalità dell'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019 a mente del quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono, dunque, tassati) in capo ai rispettivi soci.

- ❖ Non detraibili le spese per il corso per accesso al concorso per docente nella scuola secondaria
- ❖ Bonus facciate anche per interventi parziali
- ❖ Superbonus per interventi antisismici su parti comuni e pertinenze situate in fabbricato separato da quello principale
- ❖ Bonus casa under 36 anche in caso di asta immobiliare
- ❖ Superbonus e ricostruzione condominio minimo

- ❖ Superbonus: interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendenti
- ❖ Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e affitto d'azienda
- ❖ Sì alla detassazione anche per il contributo a fondo perduto "Resto al Sud"
- ❖ No al bonus facciate per il lastrico solare
- ❖ Piano nazionale Impresa 4.0. Credito della società agricola trasferibile in capo ai soci
- ❖ Bonus locazioni anche ai contratti di affidamento
- ❖ Credito d'imposta per beni strumentali nuovi: utilizzo del bene presso cantieri esteri
- ❖ E-commerce indiretto intracomunitario in regime OSS ordinario
- ❖ Programmi di sviluppo rurale regionali e applicazione dell'IVA
- ❖ Superbonus anche agli inquilini dell'Ipab
- ❖ Bonus facciate: lati dell'edificio visibili solo dalla ferrovia
- ❖ Bonus locazioni e utilizzo dei crediti ceduti
- ❖ Rimborso spese personale in didattica a distanza
- ❖ Corrispettivi telematici per prestazioni rese a bordo di treni durante i trasporti internazionali
- ❖ Da stabile organizzazione a società residente la partita IVA non cambia



## TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

---

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al mese di **novembre** che è pari a **105,70%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **novembre 2021** è di **3,867669%**

Dipartimento Scientifico  
 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

*Hanno collaborato:*  
**Silvia Bradaschia**  
**Pietro Manzari**